



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 28 DEL 29-04-2026

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti, in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*);

VISTO CHE le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

CONSIDERATO CHE in Italia negli anni 2007, 2017, 2023 e 2024 e 2025 si sono manifestate epidemie di febbre da Dengue, Chikungunya e che si riscontrano casi di West Nile sempre più frequenti, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO CHE:

- la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche risulta essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e va quindi gestita in modo oculato ed efficace;

RITENUTO CHE per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti o accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune,

sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie rivolte alla generalità della popolazione sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

CONSIDERATO CHE gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che, in particolare, l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

DATO ATTO CHE, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'AUSL competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione;

RICHIAMATA la comunicazione qui pervenuta il 22/04/2026 da parte di Az. USL di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica dove si attesta che è in capo ai Comuni l'adozione di ordinanza sindacale per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre (*aedes albopictus*) e zanzara comune (*culex pipiens*).

DEFINITA l'efficacia temporale del provvedimento dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024";

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI O CHE ABBIANO LA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE È POSSIBILE L'ACCUMULO DI ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA, ognuno per la propria competenza, di:

- **evitare l'abbandono definitivo o temporaneo**, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione in cui possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento** dell'eventuale acqua contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
- **trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane e qualunque altro contenitore non eliminabile (incluse fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto ma sono comunque raggiunti da acque piovane o di altra provenienza;
- **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- **evitare la formazione di raccolte d'acqua** in aree di scavo, bidoni, pneumatici ed altri contenitori;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- all'interno dei **cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, altrimenti l'acqua del vaso deve essere trattata con un prodotto larvicida ad ogni ricambio. I contenitori utilizzati sporadicamente dovranno essere sistemati in modo da evitare ristagni di acqua;
- i conduttori di **serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori** ed attività similari devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata;

ORDINA ALTRESI'

- che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO ANCHE TRAMITE UTILIZZO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE" (Allegato 1):
 - al Comune di Sant'Ilario d'Enza, Via Roma 84, 42049 tramite Sportello Civico oppure mediante PEC: santilariodenza@cert.provincia.re.it;
 - al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Reggio Emilia, via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia oppure mediante PEC: sanitapubblica@pec.ausl.re.it;
- che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente dovrà sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della suddetta comunicazione (Allegato 2) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato 3) al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione alla popolazione;

- che i trattamenti adalticidi con nebulizzatori mobili o con impianti fissi automatici possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare 2024:
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari, notturne o nelle prime ore del mattino (dalle 19:00 alle 08:00);
 - non trattare con brezza o raffiche di vento superiori a 8 km/h;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato;
 - accertarsi dell’avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi;
 - in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore dev’essere avvisato con congruo anticipo in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - coprire o lavare dopo il trattamento arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane con pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere;
 - se nell’area sono presenti orti, è necessario coprire le verdure dell’orto e gli alberi da frutto con un telo impermeabile durante i trattamenti ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni o in alternativa lavare frutta e verdura accuratamente prima del consumo;
 - nelle aree confinanti ad asili nido, scuole dell’infanzia e primarie, è vietato il ricorso a trattamenti adalticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico;
- che i trattamenti adalticidi con nebulizzatori mobili possono impiegare, sia per l’uso professionale che non professionale, esclusivamente prodotti insetticidi che non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della Scheda dei dati di Sicurezza, le seguenti frasi di pericolo “H” e “EUH”:
 - H340 Può provocare alterazioni genetiche;
 - H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche;
 - H350 Può provocare il cancro;
 - H351 Sospettato di provocare il cancro;
 - H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
 - H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto;
 - EUH 380 Può interferire col sistema endocrino negli esseri umani;
 - EUH 381 Sospettato di interferire col sistema endocrino negli esseri umani;

Inoltre in etichetta non dev’essere presente il pittogramma GHS06;

- che nell’impianto fisso automatico di distribuzione possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adalticidi e/o insetto repellenti per le zanzare;

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità d’esecuzione dei trattamenti;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituenti violazioni d’altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, dalla L.R. 21/1984 e dall’art. 7bis TUEL; per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione da un minimo di 80,00 € ad un massimo di 480,00 €;
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi volti a verificare la presenza di raccolte d’acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite ovvero tramite il riscontro

della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti d'acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte

- dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati d'intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati 1,2 e 3;

DISPONE

- **DI STABILIRE LA VALIDITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO DAL 15 APRILE AL 31 OTTOBRE di ogni anno, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;**
- Di attestare l'entrata in vigore del presente provvedimento dalla data di pubblicazione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Reggio Emilia, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito Web del Comune;

Il presente provvedimento è inviato per la vigilanza e l'esecuzione all'Azienda USL di Reggio Emilia, al Comando di Polizia Municipale del Comune, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Questura, al Comando Polizia Provinciale, al Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, alle Guardie Ecologiche di Legambiente.

Allegati alla presente ordinanza:

- Allegato 1: Comunicazione di trattamento adalticida e/o insetto repellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico;
- Allegato 2: Dichiarazione di trattamento adalticida e/o utilizzo di insetto repellenti;
- Allegato 3: Avviso di trattamento adalticida e/o insetto repellenti in area privata.

Il Sindaco
MORETTI MARCELLO

Moretti
Marcello
30.04.2026
10:43:49
GMT+02:00

